



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

**Spett. Clienti
Loro Sedi**

OGGETTO: Modello 730/2020 (redditi 2019)

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:

- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) **anche se nel 2020 non hanno più un sostituto d'imposta.**

A partire da quest'anno, il modello 730, può essere utilizzato anche per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello in esame.

I termini di presentazione diretta all'Agenzia Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello quest'anno erano stati fissati al 23 luglio 2020, ma a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 **sono stati ampliati i termini fino al 30 settembre 2020.**

A seguito dell'estensione dei termini, gli eredi di soggetti deceduti possono utilizzare il modello 730 per le persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020 (invece del 23 luglio).

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.

Modello 730 precompilato

A partire dal **5 maggio 2020** (il termine prima previsto era il 15 aprile), l'Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.

In particolare il modello 730 precompilato viene reso disponibile, previa autenticazione con credenziali al portale, sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2019 per i redditi dell'anno 2018;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2020 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2019.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2020, che per l'anno 2018 hanno presentato il modello Redditi Persone Fisiche 2019 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2019.

La dichiarazione precompilata **non viene invece predisposta** se, con riferimento all'anno d'imposta precedente (2018), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973).

Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2018 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all'Agenzia Entrate dai sostituti d'imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico);
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell'anno 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, ecc.;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Attenzione: per accedere al Modello 730 precompilato pubblicato on line è necessario essere in possesso di un codice Pin, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- in ufficio, presentando un documento di identità.

È altresì possibile accedere al Modello 730 se in possesso di **Spid identità digitale**, Pin dispositivo Inps,

Carta nazionale dei servizi cd. CNS, NoiPA, Delega Caf.

Consigliamo i soggetti interessati ad attivarsi in tempo utile.

Un'ulteriore novità, stabilita con Provvedimento dell'Agenzia Entrate N. 183002/2020 del 30 aprile 2020, riguarda le modalità di presentazione della documentazione (delega compresa) al proprio CAF. Infatti, è stato disposto che con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da Covid-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, **i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.**

Dal **14 maggio** il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all'Agenzia Entrate; non ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sul tema del 730 precompilato. I clienti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso i nostri uffici.

Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2019):

- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2019.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta.

Le novità del modello 730/2020

Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti:

- **Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede:** per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.
- **Nuovo limite reddituale per i figli a carico:** dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
- **Impatriati:** per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- **Detrazione per comparto sicurezza e difesa:** al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
- **Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"):** l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
- **Detrazione per infrastrutture di ricarica:** per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
- **Sport bonus:** i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d'imposta. Il credito d'imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

- **Credito d'imposta per bonifica ambientale:** per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- **Detrazione per spese di istruzione:** per l'anno 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
- **Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF:** il contribuente può destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni (fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali).

Ricordiamo inoltre le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2020:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **Detrazione per figli a carico** nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio.
Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di

96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);

- per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico), i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;

- **l'assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello Redditi Persone Fisiche 2020 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:

- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su **immobili situati all'estero** e che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
- contribuenti che hanno detenuto **investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria** o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono **IMPORTANTI** informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730. Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.

Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

Modello 730/2020 - Scadenziario

Scadenza	Contribuente
Entro il 31 marzo 2020	Riceve dal Sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite. (CU 2020)
Entro il 15.5.2020	Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del MOD 730/2020
A decorrere dal 5 maggio 2020	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata
Entro il 30.05.2020	Riceve dallo Studio il prospetto di liquidazione
Entro il 30 settembre 2020	Comunica al Sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.
Entro il 29 dicembre 2020	Può presentare il modello 730/2020 con sanzioni al fine di evitarne l'omissione.
A novembre 2020	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto per l'IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Anche in merito ai conguagli sono state introdotte delle novità, infatti viene previsto che **le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile** e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Check List e Nota di consegna dati allo Studio

Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000

Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel **periodo d'imposta 2019** e dichiaro:

- di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
- di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
- che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato)

data _____

firma _____

Allegati - Barrare le e inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti

- copia documento di identità personale (patente o carta d'identità)
- codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
- Modello 730 o Redditi PF** dell'anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).
- Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell'anno 2019
- n. _____ modelli CU2020 certificazione dei redditi 2019 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
- Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
- Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel modello CU _____
- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap proprio e/o dei propri familiari
- Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2019
- Certificazioni utili rilasciate da banche o società
- Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell'assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
- Bonus Irpef ricevuto nel 2019, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio
- n. _____ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl trasparenti
- Somme per premi risultato percepite nel 2019

Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)

- Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
- Copia dell'atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all'estero
- Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2019 o nel 2020
- Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2019 o nel 2020
- Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in locazione
- Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti
- Per i terreni edificabili, il valore dell'area. Per sapere se un'area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente

- In caso di cambio di utilizzo dell'immobile, (da affitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ etc..etc) è necessaria la data della variazione.
- Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi.

Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2019 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)

Spese sanitarie

- Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario
- Spese veterinarie
- Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
- Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti

Spese per la famiglia

- Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
- Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione)
- Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici
- Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento)
- Documentazione spese funebri
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
- Documentazione spese per l'intermediazione immobiliare sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale
- Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa

- Fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile
- Spese di intermediazione immobiliare
- Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA

Spese assicurative e previdenziali

- contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
- ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe
- contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
- ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

Altre spese

- ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
- ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose
- ricevute spese veterinarie
- Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

Altro

AUTOCERTIFICAZIONE
concessione all'altro genitore
del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

codice fiscale: _____

in qualità di genitore di:

nome	Cognome	CF
_____	_____	_____
nome	Cognome	CF
_____	_____	_____
nome	Cognome	CF
_____	_____	_____
nome	Cognome	CF
_____	_____	_____

dichiara

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 c. 1 lett. c) del T.U.I.R., di concedere all'altro genitore sig./sig.ra _____ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico.

data _____ firma _____

TESTO dell'art. 12 c. 1 l. c) T.U.I.R.:

*c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. **La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato.** In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)*